

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

*con istanza di integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami*

(R.G. 1986/2025, Sez. I bis, c.c. 26/02/2025)

nell'interesse del Sig. ██████████ (C.F. ██████████), nato il
██████████2 a ██████████ (██████████) e residente in via ██████████, n. ██████████
██████████ (██████████) rappresentato e difeso, per procura che si produce in giudizio,
dall'Avv. Pamela Mariotti del Foro di Tempio Pausania (C.F. MRTPML81M42G015F, pec pamelamariotti@puntopec.it; Fax 0789.1712101) e
dall'Avv. Alessia Dini (CF. DNILSS93P68D612A, pec:
alessia.dini@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio
dell'Avvocato Pamela Mariotti, in Olbia alla Via Talenti, 47 nonché presso la
casella di posta elettronica certificata (pec): pamelamariotti@puntopec.it.
Si indicano i seguenti recapiti per le comunicazioni pec:
pamelamariotti@puntopec.it, alessia.dini@firenze.pecavvocati.it, fax
0789.1712101.

Ricorrente

CONTRO

il **MINISTERO DELLA DIFESA** (C.F. 80234710582) in persona del Ministro
e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via XX Settembre, 8 - 00187
Roma (RM) domiciliato, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale
di Stato di Roma, con domicilio digitale alla pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, con l'Avv. di Stato Vincenzina Maio.

Resistente

E NEI CONFRONTI DI

██████████, nata l'██████████, residente in ██████████ Via ██████████
██████████ CAP ██████████

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE
CAUTELARI**

- Del Decreto M_D AB05933 REG2025 0076652 11-02-2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa all'immissione nell'Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale nr. M_D AB05933 REG2024 0067959 del 01 febbraio 2024 e successive modifiche" (**doc. 10**) annullando il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0064815 del 05 febbraio 2025 (**doc. 11**)
- ove occorrer possa dell'avviso del 7 febbraio 2025 con cui si è reso noto che i candidati VFP 4 utilmente collocati nella graduatoria di merito sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata quadriennale, con il grado di Aviere Scelto, con invito ad inviare dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma (**doc. 12**);
- ove occorrer possa del verbale del n. 32 del 23 gennaio 2025 della commissione, con cui è stata redatta la graduatoria di merito e degli altri verbali anche dagli estremi ignoti;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

nonché degli atti già impugnati con ricorso principale:

- del provvedimento del 21.11.2024 della Commissione Medica del Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Aeronautica Militare con cui è stata disposta l'esclusione del candidato con il seguente giudizio medico

legale: “Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell’Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt’ora visibile non compatibile” (**doc. 1**);

- ove occorrer possa, della *lex specialis* tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti;

NONCHE’ PER LA CONDANNA

Dell’Amministrazione resistente IN TESI, all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la riammissione del sig. [REDACTED] alla procedura concorsuale di cui è causa ed alla correlata e conseguente adozione di tutti gli atti previsti e necessari alla sua immissione in ruolo, nella qualifica di VFP4 nell’Aeronautica Militare, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. con correlata ricostruzione della sua carriera ai fini giuridici ed economici ovvero, IN IPOTESI, con integrale risarcimento dei danni *subiti e subendi*.

FATTO e SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Il Sig. [REDACTED] ha partecipato al concorso pubblico, per titoli e esami, a un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 786 VFP 4 nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) (**doc. 2**).
2. Il ricorrente era già volontario in ferma prefissata di un anno VFP 1, avendo superato con successo il bando di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica militare per il 2022.

Lo stesso risultava idoneo sotto il profilo sanitario (**doc. 3**)

Il candidato

(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

riconosciuto con **CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**

(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

Risulta in possesso del seguente profilo sanitario che potrà essere suscettibile di modifica in occasione di approfondimenti diagnostici:

Caratteristiche somato - funzionali	PS	CO	AC	AR	AV	Ls	Li	VS	AU			
Fascia A: Coefficiente	1	X	X	2	X	2	X	2	X	2	X	2
Fascia B: Coefficiente	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

OBIETTIVITÀ PSICHIATRICA CLINICA AI LIMITI DELLA NORMA COMPATIBILE; TATUAGGIO REGIONE TIBIO-TARSICA SINISTRA, COMPATIBILE.

3. Ai sensi dell'art. 7 "Fasi della procedura concorsuale" "Lo svolgimento del concorso prevede:

- una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;
- gli accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza Armata, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne;
- la valutazione dei titoli."

4. All'art. 10 "Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica" era previsto che: "9. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie affinché i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza Armata. 10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso."

Più specificatamente, nella sezione dell'Allegato C del Bando, dedicata all'Aeronautica, era poi stabilito che "La Commissione, presa visione di tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, disporrà...visita medica generale: in tale sede la Commissione **giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi**

e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alla discendente norma tecnica consultabile sul sito della Forza Armata all'indirizzo: <https://www.aeronautica.difesa.it/wpcontent/uploads/2023/07/NormativaTatuaggi-SMA-05.05.2023.pdf>; -)".

5. Il ricorrente ha superato le prove scritte con punteggio 44,89 ed esito IDONEO (**doc. 4**). Conseguiva poi il punteggio di 17,5 punti per la valutazione dei titoli e 15 punti per le prove di efficienza (**doc. 5, doc. 6**).

6. In data 21 novembre 2024 il Sig. ██████ è stato convocato a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici che si concludeva con giudizio: *“Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell'Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt'ora visibile non compatibile”* (**doc. 1**).

7. Il candidato presenta un tatuaggio di ridottissime dimensioni nella regione malleolare esterna sinistra (**doc. 7**):



8. Nell'agosto 2024 si era recato presso il medico per principiare la rimozione,

il quale tuttavia aveva rinviato la seduta a seguito del periodo estivo, poiché l'inizio del trattamento risultava incompatibile con la cute abbronzata. Segnalava poi che le sedute si sarebbero potute effettuare a intervallo di almeno 45/60 giorni (**doc. 8**).

Segnatamente, in settembre 2024 iniziava le sedute di rimozione (**doc. 9**) e, come riportato dalla specialista, la procedura necessiterà di circa dieci sedute nel totale per addivenire ad una definitiva rimozione del tatuaggio. Si consideri inoltre che ogni seduta impone un termine di "riposo" prima del successivo intervento volto alla rimozione, di qualche mese, tale da consentire di raggiungere l'auspicato risultato senza apportate danni alla pelle. Si rimarca ulteriormente che detti termini vengono indicati in maniera approssimativa, essendo molto soggettivo il tempo ed il modo di reazione rispetto al medesimo trattamento in capo a soggetti differenti.

9. Di ciò era stata informata la commissione medica che, tuttavia, reputava detta circostanza non rilevante nell'adozione della decisione.

Pur essendo in fase di rimozione, e comunque non integrando in alcun modo un'ipotesi di tatuaggio *lesiv[o] del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare*, la Commissione ha illegittimamente disposto l'esclusione del concorrente senza procedere alla valutazione della fattispecie concreta al momento della stipula del contratto. Orbene, come si dirà, infatti, l'Amministrazione non ha fatto buon governo delle regole che sorreggono la procedura concorsuale, ed in particolare, ha violato il principio di tassatività delle cause di esclusione. Al contempo poi è incorsa in un evidente difetto di istruttoria e connessa carenza motivazionale, per aver omesso di verificare che il tatuaggio fosse "*lesivi al decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare*".

10. Orbene, dalla disamina degli atti è emersa l'illegittimità del provvedimento impugnato che ha giustificato la proposizione del ricorso principale, iscritto al

R.G. 1967/2025.

11. A seguito della notifica e del deposito, è stata pubblicata la graduatoria di merito (**docc. 10-11**) anch'essa viziata, per illegittimità derivata degli atti impugnati con ricorso principale.

12. In vista dell'udienza cautelare, fissata per il 26.2.2025, si rende dunque necessaria la proposizione dei presenti motivi aggiunti di ricorso.

13. Si chiede sin d'ora che l'Ecc.mo Collegio Voglia altresì autorizzare il ricorrente alla notifica del ricorso, unitamente ai presenti motivi aggiunti, nelle forme dei pubblici proclami.

14. Si espongono a sostegno i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

I) PRIMO MOTIVO AGGIUNTO DI RICORSO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

1.1) La graduatoria finale di merito e gli altri atti impugnati con i presenti motivi aggiunti di ricorso risultano illegittimi per illegittimità derivata. Essi, infatti, risentono della illegittima esclusione del Sig. ██████ che perciò illegittimamente si vede non inserito nel provvedimento finale di merito, come invece avrebbe meritato.

Invero, le illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo alla luce dei motivi e delle ragioni ivi già censurate, e che saranno di seguito riproposti, inficiano direttamente la legittimità dei successivi atti della sequenza procedimentale posti in essere dall'Amministrazione. Detto altrimenti, essendo le operazioni concorsuali gravemente viziate ne consegue che anche gli esiti a cui l'Amministrazione è addivenuta (sulla base delle suddette operazioni illegittime), non possono che essere considerati anch'essi viziati e meritevoli di essere annullati. Insomma, il doveroso annullamento degli atti presupposti da parte dell'Ecc.mo TAR esplicherà effetti viziati e comunque caducanti nei confronti della graduatoria finale di merito, in questa sede impugnata.

Giova comunque riproporre, di seguito, i motivi di ricorso principale, da valere anche come motivi aggiunti di ricorso, con i quali vengono disvelate le ragioni alla base delle denunciate illegittimità degli atti impugnati e che ne determinano il travolgimento in via -lo si ripete- di derivazione.

**II) SECONDO MOTIVO AGGIUNTO DI RICORSO.
ILLEGITTIMITA' DERIVATA.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C.,
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L.
241/1990, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO,
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI
TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI
FAVOR PARTECIPATIONIS, ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI
ISTRUTTORIA.**

II.1) La graduatoria finale di merito e gli altri atti impugnati risultano illegittimi per non aver ricompreso il ricorrente in graduatoria in ragione di un provvedimento di esclusione del Sig. ██████ palesemente illegittimo in quanto **illogico, sproporzionato, discriminatorio nonché violativo del principio di tassatività delle cause di esclusione.**

Il ricorrente infatti è stato ritenuto inidoneo agli accertamenti psicofisici e perciò escluso dalla procedura *de qua* con la motivazione: *“Non idoneo/a quale V.F.P. 4 dell'Aeronautica Militare a mente appendice c punto c del Bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: esiti di rimozione di tatuaggio in regione sovramalleolare laterale sinistra tutt'ora visibile non compatibile.” (doc. 1).*

Orbene, è il caso di rilevare che la Commissione è incorsa in una gravissima violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché in un

evidente travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed in una falsa ed errata rappresentazione della condizione del ricorrente dal momento che il tatuaggio rilevato non presenta le caratteristiche per determinarne l'esclusione ed era prossimo alla rimozione.

Preliminarmente preme ricordare come le *“valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici -seppur costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità”* (ex multis Tar Lazio, Ibis, 11/4/2022, n. 4211). *“Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall'esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi”* (Consiglio di Stato, sez. II, 28/2/2022, n. 1371).

Ed è proprio quanto si dimostrerà nel prosieguo anche mediante l'ausilio del supporto fotografico.

È altresì noto che *“le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale”* (TAR Napoli, 22.09.2021 n. 5971); solo in caso sussista *“un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (v., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018”* (Consiglio di Stato, sez. III, 14/10/2020 n. 3084).

Per giurisprudenza altrettanto costante, l'interpretazione della *lex specialis* deve

essere, dunque, condotta secondo **criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 25.3.2020, n. 2090).**

Venendo adesso a verificare la riconducibilità del tatuaggio del ricorrente nell'alveo delle fattispecie di cui all'All. C deve precisarsi che questo precisava che *"La Commissione, presa visione di tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, disporrà...visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alla discendente norma tecnica consultabile sul sito della Forza Armata all'indirizzo: <https://www.aeronautica.difesa.it/wpcontent/uploads/2023/07/NormativaTatuaggi-SMA-05.05.2023.pdf>".*

Orbene, l'inidoneità è legata al carattere "permanente" di "alterazioni volontarie dell'aspetto fisico", quali appunto i tatuaggi, con ciò alludendo all'incompatibilità visiva con l'uniforme di Servizio ovvero *"lesiv[o] del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, "*.

Aggiungasi che:

-la Direttiva "OD – 4 Regolamento sull'uniforme, che, a pagina 25, prevede: *"... sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l'uniforme da campo con camicia a maniche corte, l'uniforme da ginnastica per gli allievi, l'uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito*

alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate”;

-l’art. 635, comma 1-ter, c.p.a. a mente del quale “I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando”;

-l’art. 582, comma 1, lett. u) Dermatologia - T.u.o.m., (d.P.R. n. 90 del 2020, relativo alle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare) per cui: “u) Dermatologia: le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”.

Posta la normativa richiamata va poi considerata la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in tema di esclusione da selezione concorsuale per presenza di tatuaggi sulla cute del candidato, ha da tempo individuato due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525):


a) quella dei tatuaggi assolutamente vietati i quali, a prescindere dalla loro visibilità per collocazione o meno in parti del corpo non coperte dall’uniforme, *“per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”* (vedi anche TAR Lazio, I-bis, 16 maggio 2022, n. 6059);

b) quella dei tatuaggi relativamente vietati in funzione della loro visibilità *“sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”*, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la *“particolare natura”* ovvero il *“contenuto”* del tatuaggio.

Ne consegue che la presenza del tatuaggio è causa di esclusione, qualora sia visibile con l’uniforme indossata.

Nel caso di specie però è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme (trattandosi della raffigurazione di

un'ancora di ridottissime dimensioni), si da renderlo assolutamente vietato e che, per la sua collocazione sul lato posteriore della gamba sinistra appena al di sopra della caviglia e per le sue dimensioni, il tatuaggio risulti tra quelli consentiti, in quanto coperto, anche nell'ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile.



In un caso analogo a quello di specie, l'Ecc.mo TAR Lazio, Sez. Ibis, 27/06/2024 n. 12952 ha ritenuto illegittimo il giudizio di esclusione dall'arruolamento quale VFP4 nell'Aeronautica Militare comminato nei confronti del concorrente avente un "Tatuaggio caviglia sx sopramalleolare visibile non compatibile". Invero, il TAR dopo aver richiamato la normativa vigente ha concluso che *"Si ritiene nel caso di specie che, alla stregua delle fotografie versate in atti, è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, si da renderlo assolutamente vietato e che, per la sua collocazione sul lato posteriore della gamba sinistra appena al di sopra della caviglia e per le sue dimensioni, il tatuaggio risulti tra quelli consentiti, in quanto coperto, anche nell'ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile"*.

Insomma, con la divisa in dotazione, il tatuaggio in contestazione non risulta

visibile e perciò il provvedimento impugnato si rivela gravemente illegittimo.

Si richiama, oltremodo, un ulteriore precedente dell'Ecc.mo TAR Lazio con cui, a definizione di un caso analogo a quello di specie, ove il tatuaggio era collocato nella zona sovramalleolare, ha negato la sussistenza della causa escludente, promuovendo un approccio sostanzialistico e conforme al principio di massima partecipazione: *“Va pertanto ritenuta contraria al tenore del predetto quadro normativo l'interpretazione del già menzionato art. 13, comma 3, lett. c), del bando di concorso – fatta propria dall'Amministrazione – circa l'automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare.*

Siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Conseguentemente l'ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor participationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell'aspetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza.

Sul punto, si richiama un precedente di questo Tribunale (Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 3238/2013) che il Collegio intende fare proprio: “Quanto all'invocato principio del favor participationis, va osservato che, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il detto principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un

concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis". Invero, proprio in relazione al tema relativo alla idoneità escludente dei tatuaggi situati in zone non visibili, si riporta un importante precedente del Consiglio di Stato (C.d.S., sentenza 2950/2010) il quale, optando per un'interpretazione sostanzialista delle clausole del bando similari a quelle in questa sede impugnate, ha stabilito che "laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- **la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo (...)** Orbene, ritiene il Collegio che la sussistenza della suillustrata causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l'Amministrazione valutare la visibilità dello stesso. Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l'ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla "presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", è vero anche che **-in specie- laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna a attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo. È quanto non può sostenersi nel caso di specie in considerazione, da un lato, delle piccole dimensioni del tatuaggio, dall'altro, della sua collocazione sulla caviglia sinistra**, in quanto tale destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall'ordinaria uniforme." (TAR Lazio sez. IV, 27.10.2022, n. 13927).

In definitiva, la causa di esclusione è stata dunque applicata in maniera non

corretta, fuori cioè dai limiti e presupposti dalla stessa prescritti. Orbene, è noto che le suddette cause di esclusione, operate sul piano normativo ai fini concorsuali, devono essere interpretate, a tutela dal principio di massima partecipazione, nel loro senso letterale, prediligendo un'interpretazione quanto più legata al significato testuale al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso al concorso. **Solo l'interpretazione letterale, infatti, è in grado di salvaguardare la par condicio e la tutela dell'affidamento.**

Nel caso di specie l'Amministrazione:

- ha correttamente applicato la disciplina, e
- ha completamente omesso di effettuare tale valutazione dell'esistenza dei presupposti della lesione al decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare.

L'Amministrazione non avrebbe potuto comminare l'esclusione **in quanto il tatuaggio di rivela in una posizione coperta dall'uniforme.**

*

I.2) Per queste ragioni il provvedimento si rivela **altresì viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria, del travisamento dei fatti, oltre che della violazione del principio di auto vincolo e di legittimo affidamento** posto che la commissione, laddove avesse correttamente compiuto la valutazione sulla situazione specifica del ricorrente, ponendo in essere un'adeguata istruttoria e richiedendo la produzione di ulteriore documentazione (medica) atta a definire il quadro del ricorrente, si sarebbe avveduta del fatto che il tatuaggio rientrava nelle zone coperte dalla divisa, e comunque della circostanza che il tatuaggio fosse comunque in fase di completa rimozione.

In definitiva, la commissione ha agito in maniera illegittima, escludendo in via del tutto automatica il concorrente, con ciò cagionando a quest'ultimo una gravissima, ingiusta e soprattutto ingiustificata limitazione all'accesso ai pubblici uffici. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza *"le valutazioni effettuate*

in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici seppure costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica - non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità”.

Nel caso di specie, la documentazione medica e fotografica (**doc. 4 e 5**) ha fatto emergere la piena idoneità del candidato sul piano del parametro.

Peraltro, è il caso di precisare, a conferma della insostenibilità della posizione dell'Amministrazione, che la condizione del candidato è stata ritenuta perfettamente conforme alle specifiche caratteristiche fisiche richieste per l'accesso alle dipendenze dell'Aeronautica. Infatti, il candidato è stato ritenuto idoneo, ed il suo "tatuaggio" è stato valutato come compatibile, dalla commissione medica dell'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'AM Aldo di Loreto Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica nella categoria Bando di reclutamento di 800 volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'aeronautica militare per il 2022 (**doc. 6**):

Il candidato [REDACTED]

(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

riconosciuto con **CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA**

(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

Risulta in possesso del seguente profilo sanitario che potrà essere suscettibile di modifica in occasione di approfondimenti diagnostici:

Caratteristiche somato - funzionali	PS		CO		AC		AR		AV		Ls		Li		VS		AU	
Fascia A: Coefficiente	1	X	X	2	X	2	X	2	1	X	X	2	X	2	X	2	X	2
Fascia B: Coefficiente	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

OGGETTIVITA' PSICHIATRICA CLINICA AI LIMITI DELLA NORMA COMPATIBILE; TATUAGGIO REGIONE TIBIO-TARSICA SINISTRA, COMPATIBILE.

Ciò conferma come la condizione del ricorrente sia assolutamente idonea al servizio.

Da ciò l'illegittimità del provvedimento impugnato.

*

II.3) In disparte dai dirimenti rilievi che precedono, l'esclusione è illegittima anche perché l'Amministrazione non ha preso in debita considerazione il processo di rimozione del tatuaggio in atto.

Si premetta che non è legittimamente preclusa la possibilità di provvedere all'eliminazione di un tatuaggio se tale intervento, **che denota una volontà opposta a quella che ha indotto il soggetto interessato a tatuarsi (in epoca evidentemente anteriore alla maturazione dell'intendimento di voler entrare nella forza armata), sia compatibile con i tempi (predeterminati) del concorso** (TAR Lazio, n. 2022 del 22.2.2024). Il ricorrente è nella disponibilità di documentazione medica sanitaria (**doc. 8**) che ha accertato l'avvio della procedura di rimozione permanente, con ciò facendo venir meno la causa di esclusione accertata. Ed infatti, ciò che rileva è il fatto che il tatuaggio sia in fase di rimozione antecedentemente rispetto alla graduatoria e alla presa di servizio e pertanto la condizione del rispetto del decoro della professione deve essere valutata quando il candidato assume le dipendenze della stessa poiché è solo a tale momento che si determina la possibile lesione ai surrichiamati valori, come previsto dalla clausola.

Quindi, nel caso del ricorrente, **la condizione era del tutto transeunte e destinata a essere eliminata, essendo già in atto la rimozione e la situazione del ricorrente al momento della futura assunzione o, meglio, della graduatoria sarebbe stata perfettamente conforme alle richieste di concorso.**

Ne consegue che l'esclusione si rivela illegittima in quanto la situazione accertata al momento della visita non corrispondeva affatto alla situazione finale e definitiva.

Se così non fosse, e cioè se si riconoscesse **l'inedoneità** del candidato per il solo fatto che l'accertamento psico fisico fosse stato fissato antecedentemente alla visita medica per la rimozione del tatuaggio mentre si affermava l'idoneità del candidato il cui accertamento sia intervenuto successivamente alla rimozione del

tatuaggio, si determinerebbe una grave violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione e una conseguente gravissima disparità di trattamento tra situazioni analoghe. In particolare, ammettendo ciò si arriverebbe a condizionare e subordinare **l'accertamento dell'idoneità del candidato sulla base delle tempistiche fissate** per l'operazione di rimozione del tatuaggio, e sulle quali il ricorrente non ha margine di governabilità. E quindi l'idoneità del candidato sarebbe rimessa alla *fortuna* di essere stato assegnato ad una visita di rimozione tatuaggio in una data antecedente a quelle della verifica dei requisiti ad opera della Commissione. Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "*La rimozione, in altri termini, deve essere già completata al momento della verifica dei requisiti psico-fisici da parte della commissione perché è in quel momento che deve essere accertata l'effettiva sussistenza dei requisiti medesimi in capo al candidato, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i concorrenti*" (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, n. 745 del 23/01/2023), **non può non prendere in considerazione il fattore tempo di attesa delle prestazioni sanitarie**, poiché altrimenti sarebbe condizionata l'idoneità del ricorrente ad un fattore su cui lo stesso non ha minimamente potere decisionale.

Occorre, cioè, che l'accertamento sia ricondotto ad oggettività e che venga valutato in maniera eguale per tutti i concorrenti, senza indebiti vantaggi dovuti al trascorrere del tempo. Si intende dire che la valutazione sulla rimozione deve essere effettuata al momento in cui potenzialmente si configura la lesione per il decoro della Forza militare, e cioè in prossimità della graduatoria e comunque prima dell'assunzione.

In questi termini si pone parte della giurisprudenza secondo cui "*L'apprezzamento richiesto all'Amministrazione è in definitiva innegabilmente più complesso nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, in occasione della visita venga rilevato che è già in corso un processo di rimozione del tatuaggio, a maggior ragione ove avanzato. Al riguardo si rinvencono effettivamente pronunce in cui [...] è stato*

lo stesso Ministero ad aver attribuito rilevanza al processo di rimozione, sospendendo l'accertamento e fissando poi la verifica in un termine generalmente utile alla procedura concorsuale, onde offrire al candidato la possibilità di ripresentarsi con il tatuaggio rimosso. Tale riferita opzione procedurale si è sostanziata in una precisa opzione ermeneutica della richiamata inidoneità, dequotata a non definitiva, e in quanto tale non ostativa, laddove se ne sia dimostrata l'azione chirurgica ablativa in atto, che se può trovare una qualche giustificazione ove effettuata "all'interno" della tempistica della procedura concorsuale, non può essere condivisa in assoluto e in generale per la disparità di trattamento che ne consegue (in passato soluzioni di questo tipo sono state anche stimulate dalla giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5779)" (Consiglio di Stato, n. 637/2023).

II.4) Alla luce di quanto sinora dedotto, stante a temporaneità della situazione, e la già pendente fase di rimozione del tatuaggio, l'Organo Tecnico non avrebbe dovuto comminare immediatamente l'esclusione, bensì avrebbe dovuto riconvocare a visita il ricorrente a seguito di un periodo di tempo, in applicazione della clausola del bando: *"Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento dell'idoneità psico-fisica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità, compatibilmente con i termini della procedura concorsuale. I concorrenti riconvocati che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni*

dell'assenza. Non saranno previste ulteriori riconvocaioni”.

In questi termini il provvedimento si rivela illegittimo e violativo delle prescrizioni del bando di concorso a cui l'Amministrazione si era vincolata *“quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.”* (Consiglio di Stato, sez. III, 30.09.2020 n. 5746).

Per quanto sinora esposto, dunque, il provvedimento merita di essere annullato.

*** **

III) TERZO MOTIVO AGGIUNTO DI RICORSO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA,

TRAVISAMENTO.

III.1) In disparte dai dirimenti rilievi espressi nel motivo che precede, la graduatoria finale di merito e gli altri atti impugnati risultano illegittimi anche perché conseguono ad un provvedimento di esclusione viziato anche sotto il profilo motivazionale. Quest'ultimo invero si palesa del tutto carente e inidoneo a disvelare *“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”* come richiesto dall'art. 3 della l. 241/1990.

A ben vedere, la Commissione non ha assolto all'obbligo motivazionale, sotto il profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, esauendo la propria motivazione in una frase del tutto generica, non circostanziata, senza chiarire la ragione per la quale il profilo sanitario del concorrente sarebbe stato tale da configurare una lesione ***del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare.***

La descritta carenza motivazionale, dunque, appare gravemente illegittima in quanto impedisce, o comunque inibisce, la possibilità del destinatario di formulare apposite censure avverso il provvedimento, non essendo note, né comunque comprensibili, le reali ragioni che, in concreto avrebbero determinato l'inidoneità del concorrente alla qualifica.

*** **

V) ISTANZA ISTRUTTORIA.

V.1) Stante il profilo eminentemente tecnico e a carattere latamente *sanitario* dei motivi di ricorso, pur rispettoso dei limiti della conoscibilità dell'Ecc.mo TAR, **si chiede**, ove ritenuto necessario, volersi disporre apposita CTU o verifica che verifichi le reali ed effettive condizioni del ricorrente e, segnatamente, l'effettiva rimozione del tatuaggio incriminato.

*** **

VI. ISTANZA CAUTELARE.

V.1) Con il presente ricorso si chiede, altresì, la concessione di idonea misura

cautelare, con ammissione, con riserva, del candidato al concorso.

Circa il *fumus*, si rinvia alla parte in diritto del presente atto.

In ordine al *periculum*, sussiste anch'esso, in quanto risulta fondamentale, dato lo stato di avanzamento della procedura in procinto di formazione di graduatoria, a cui il ricorrente avrebbe diritto ad essere inserito, che il concorrente venga immediatamente ammesso con riserva, pena un pregiudizio gravissimo e irreparabile correlato anche alla mancata effettiva ricostruzione della sua carriera persino in caso di accoglimento del presente ricorso quanto meno sotto il piano economico.

VII. SULL'ISTANZA RISARCITORIA E DI CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

V.1) Si chiede altresì che le Amministrazioni resistenti siano condannate all'adempimento ed al conseguente risarcimento del danno.

In tesi, in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e, in via principale, alla conseguente ed attuativa ammissione del ricorrente in graduatoria ed agli atti e fasi ulteriori di arruolamento ed addestramento previste dal bando nonché all'immissione nella qualifica per la quale ha preso parte, con correlata ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici.

In via subordinata, previo anche in questo caso l'annullamento degli atti impugnati, per equivalente monetario da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia avuto riguardo al trattamento stipendiale riconosciuto al personale appartenente alla qualifica per la quale ha presentato domanda secondo la disciplina di legge e dei regolamenti attuativi, o con indicazione dei criteri.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al dì del saldo.

VIII. ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE AUTORIZZAZIONE AI PUBBLICI PROCLAMI.

VIII.1) Con la presente istanza si chiede all'Ecc.mo TAR di Voler ordinare ai sensi degli artt. 41 c. 4 e 49 c. 3 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria quali soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso e, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, di Voler autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Resistente ovvero nelle forme anche diverse che l'Ill.mo Collegio riterrà di giustizia e di legge.

*** **

PER QUESTE RAGIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma, **(1)** previa sospensione cautelare e rilascio delle opportune misure cautelari, nonché **(2)** previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami **(3)** annullare per quanto di ragione e di legge gli atti e i provvedimenti impugnati con ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, correlativamente **(4)** accogliere le domande suillustrate di esatto adempimento e di risarcimento dei danni patiti e *patendi* dal ricorrente; **(5)** con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre CAP ed Iva come per legge, oltre ripetizione del contributo unificato.

Si dichiara altresì dovuto il contributo unificato di € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego e comunque di accesso al lavoro.

*** **

Olbia- Firenze, 10 marzo 2025

Avv. Alessia Dini

Avv. Pamela Mariotti



MARIOTTI PAMELA
22.03.2025 18:43:05
GMT+01:00